

R.G.17433/25



TRIBUNALE DI ROMA

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta in data 30.9.25 nella causa di separazione e divorzio tra G G e D V , iscritta al n.17433/25;

letti gli atti ed i documenti allegati, liberamente interrogate le parti assistite dai rispettivi procuratori, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione;

premesso che i coniugi vivono separati di fatto da circa un anno, pur continuando a convivere nella casa in comproprietà unitamente al figlio minore C (2021);

rilevato che, come anche accertato dai Servizi Sociali nell'ambito dell'indagine delegata con decreto del 17.4.25 sussiste tra i coniugi una rilevante conflittualità *“La comunicazione tra la coppia è stato uno scambio di reciproche offese accompagnato da toni alti e da una totale mancanza di ascolto alle proposte delle scriventi, nonostante i ripetuti tentativi di riportare la conversazione su toni più pacati e costruttivi. E' stato rimandato loro quanto sia pericoloso tale comportamento ed evidenziato il rischio evolutivo a cui potrebbe andare incontro il piccolo C a causa del loro conflitto”* si da ritenere fondato il pericolo di pregiudizio per il bambino, anche in considerazione della tenera età dello stesso e della oggettiva incapacità di provvedere da solo alle proprie esigenze;

ritenuta, pertanto, la necessità di nominare allo stesso curatore speciale, al fine di tutelarne gli interessi, con termine per la costituzione come da dispositivo;

rilevato, quanto al regime di affidamento, che la madre ha istato per quello esclusivo in ragione di dedotti comportamenti pregiudizievoli del coniuge, connotati da reiterata violenza psicologica, anche dinnanzi al minore e, in tre circostanze come riferite all'udienza del 30.9.25 (cfr. verbale di udienza) anche fisica (ma non alla presenza del minore), circostanze, tutte, fermamente contestate dal marito che pur ammettendo di aver talora trasceso nel linguaggio lo ha contestualizzato nell'ambito di una forte contrapposizione con violenza verbale e talora fisica anche da parte della moglie nei propri confronti;

osservato che se allo stato indimostrate, nella reciproca contestazione, risultano le reciproche accuse di comportamenti pregiudizievoli (non oggetto di denuncia-querela da parte dei coniugi) appare nondimeno necessario procedere ad immediato approfondimento istruttorio, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare le condizioni psicologiche e di vita del bambino e la qualità del rapporto genitoriale, conseguentemente assumendo elementi conoscitivi per stabilire la migliore formula di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione;

che, in via provvisoria e riservato ogni diverso provvedimento nel proseguo, non sussistono comprovati elementi ostativi all'adozione del regime di elezione normativa



né al disconoscimento di capacità accuditiva di ciascun genitore, come pure dagli stessi riconosciuto all'udienza ed anche dimostrato dalle alleghe abitudini di vita e suddivisione dei compiti con C. (per portarlo e riprendere da scuola, per lo sport, ecc.);

che, nelle more della ctu ed impregiudicato un diverso assetto all'esito, auspicando che l'interruzione della coabitazione possa consentire il ripristino nell'alveo di una fisiologica dialettica della relazione parentale, appare confacente agli interessi del bambino di mantenere l'habitat di riferimento come in essere, nel contempo salvaguardando la giusta equidistanza dalle figure genitoriali, mantenendone la pari presenza, così da non determinare nel minore una frattura con il precedente *habitus vitae*, in tal senso prevedendo che i genitori si alternino settimanalmente nel domicilio coniugale;

che tale alternanza, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà attuarsi nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento, iniziando con la permanenza della prole presso la madre ed allontanamento del padre, con restanti tempi di frequentazione come da dispositivo, impregiudicato un diverso provvedimento all'esito della disposta consulenza;

ritenuto che, in ragione del collocamento del minore nella casa familiare, con permanenza turnaria dei genitori con tempi paritari, non vi è luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale ad alcuno di essi;

che, del pari, valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti e riservato al proseguo del giudizio ogni ulteriore approfondimento istruttorio, le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, con pari ripartizione delle spese straordinarie;

che l'esame delle richieste istruttorie è da rimettersi all'esito dell'espletanda c.t.u.;

che infine debba disporsi la trasmissione al P.M. del verbale di udienza del 30.9.25 per le valutazioni di competenza, atteso il potenziale rilievo delle dichiarazioni delle parti;

che dovendo il processo proseguire, debba rimettersi al Collegio la decisione sullo status;

visto l'art.473bis.22 c.p.c.

P. Q. M.

1) autorizza i coniugi a vivere separati;

2) in via provvisoria, affida il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;



3) in via provvisoria, dispone che il minore dimorerà nella casa familiare in cui si alterneranno i genitori settimanalmente, ciascuno prelevando il figlio il lunedì all'uscita di scuola, alternanza che, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà attuarsi nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento, iniziando con la permanenza presso la madre ed allontanamento del padre; salvo diverso accordo, nelle festività natalizie ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando dal prossimo Natale con il padre; per metà delle festività pasquali alternando ogni anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, iniziando dall'anno 2026 con la madre; le altre festività di calendario, alternativamente, iniziando dalla prossima dalla madre; durante le vacanze estive, alternativamente, 2 periodi anche non consecutivi di 15 giorni nel mese di agosto con ciascuno dei genitori, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo diversi accordi, iniziando per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 ed i successivi 15 giorni con il padre;

4) ciascuno genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza;

5) pone a carico di entrambe le parti in egual misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014;

6) nomina curatore speciale del minore l'avv. [redacted] con termine per la costituzione di giorni 45;

7) dispone consulenza tecnica d'ufficio all'uopo nominando la dott.ssa [redacted];

- assegna al CTU nominato termine fino al 30.10.2025 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, munita di firma digitale, contenente il giuramento di cui all'art. 197 c.p.c. secondo la seguente formula: *"giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"*;

- formula al c.t.u. i seguenti quesiti: *"Valuti il CTU, considerate le allegazioni di violenza in atti e/o rilevate dal Giudice ed esaminati gli atti e i documenti acquisiti nel procedimento: a) La competenza genitoriale dei genitori (rispetto ai quali emergano indizi in merito alla commissione di condotte di violenza domestica) tenuto altresì conto della loro capacità di comprendere eventuali pregiudizi arrecati al figlio e il disvalore, anche educativo, dei comportamenti presumibilmente agiti, valutandone criticità e risorse; b) La capacità genitoriale dei genitori tenendo altresì conto degli effetti psicofisici ed emotivi che la situazione di presunta violenza potrebbe aver temporaneamente arrecato allo stesso, valutandone criticità e risorse; c) Lo stato psicofisico del minore, tenuto altresì conto dei possibili effetti della presumibile violenza c.d. diretta e/o assistita, precisando se eventuali incontri con il genitore asseritamente aggressivo siano compatibili con il suo interesse e, in caso di risposta affermativa, suggerisca elementi per consentire al Giudice di determinarne le modalità più idonee, anche al fine di evitare contatti diretti tra i genitori e ogni forma di vittimizzazione secondaria; d) La qualità delle relazioni del minore con ciascun genitore, qualora possibile; e) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, indicazione su quale possa essere nella fattispecie la formula di affidamento più*



idonea, per tutelare l'interesse del figlio; f) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, solo qualora ciò sia conforme all'interesse del figlio, in assenza di condotte pregiudizievoli dei genitori; g) Suggerisca gli eventuali percorsi di sostegno che risultino necessari individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento”.

Il CTU, ai sensi e per gli effetti degli artt. 62 e 194 c.p.c., previa visione di tutti gli atti del procedimento, tenuto conto delle allegazioni di abuso e/o violenza domestica o di genere ivi rappresentate, a prescindere dall'eventuale co-pendenza di un procedimento penale, nell'espletamento dell'incarico: terrà debitamente conto delle specificità delle situazioni familiari ove vi siano allegazioni di violenza domestica o di genere, e delle peculiarità che le distinguono dalle situazioni di c.d. conflittualità genitoriale; espletterà, salvo diverse procedure metodologiche in linea con i quesiti posti che si dovessero rendere necessarie in corso di Consulenza, incontri peritali disgiunti tra i genitori; rispetterà eventuali misure cautelari penali e/o civili a tutela del genitore e/o dei minori presumibilmente vittime, anche prevedendo una diversa calendarizzazione dei giorni e degli orari di incontro peritale per ciascun genitore; perseguirà il c.d. principio del preminente interesse del minore, da considerarsi - in un'ottica di bilanciamento di interessi - preminente al paradigma della c.d. bigenitorialità; svolgerà una consulenza valutativa e non trasformativa, e si asterrà dal porre in essere attività di mediazione/conciliazione, come previsto dal dettato normativo, mettendo in campo metodiche procedure atte a preservare eventuali rischi di vittimizzazione secondaria nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi italiani (ai sensi dell'art 22 Condotte non lesive); svolgerà, ex art. 474 bis 25 c.p.c., eventuali indagini e valutazioni su caratteristiche e profili personologici delle parti, fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica nei limiti in cui incidano sulle capacità genitoriali e, porrà particolare attenzione alle eventuali risultanze degli accertamenti psicodiagnostici per differenziare eventuali criticità di stato, con quelle di tratto; procederà all'attenta valutazione delle relazioni familiari e delle dinamiche genitoriali per mezzo di osservazioni diadiche (madre-figli; padre-figli) e non necessariamente triadiche; procederà all'ascolto audio-videoregistrato del minore, avuto riguardo alla sua età ed alla sua capacità di discernimento. Terrà conto delle sue opinioni (ex art. 473 bis 4) in base al suo grado di maturità e al suo vissuto, sia esso verbalizzato che deducibile dal comportamento osservato. Nell'ascolto in sede civile si pone l'attenzione non tanto ai fatti oggetto di causa quanto alla persona minore, considerata nella sua complessità individuale e relazionale che deriva dal suo vissuto prestando attenzione sia al comportamento verbale sia a quello non verbale; valuterà le competenze genitoriali, tenendo conto del necessario bilanciamento - anche in termini prognostici - tra i fattori protettivi e di rischio, della capacità del genitore presumibilmente maltrattante di prendere coscienza della disfunzionalità dei propri comportamenti, di rapportarsi in modo funzionale con l'altro genitore, di svolgere adeguatamente i compiti di cura, accudimento e di educazione del minore, di comprendere e sintonizzarsi sui bisogni del figlio e di offrire a quest'ultimo un contesto anche ambientale adeguato, di svolgere una valida funzione genitoriale al di fuori del contesto relazionale con l'ex partner; terrà conto degli eventuali disagi e/o volontà del minore, anche rispetto al proseguimento degli incontri peritali e provvederà a segnalare immediatamente al giudice qualsiasi situazione o comportamento che esponga, o possa esporre, il minore a pregiudizi, e/o disagi che necessitano del pronto intervento del



Tribunale, provvedendo altresì, ove necessario, ad interrompere gli accertamenti fino a diversa disposizione del giudice; 10) terrà distinti nella relazione finale, le narrazioni delle parti, i comportamenti osservati direttamente, le dichiarazioni del minore ed il suo comportamento, ove rilevante ai fini della valutazione - dalle valutazioni effettuate, con indicazione delle metodologie e dei protocolli seguiti.-invita il CTU a comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di cui sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali;

- assegna alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali per la nomina di un eventuale CTP.

- concede i seguenti termini: 1) al C.T.U. termine di 120 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per l'invio alle parti della bozza di relazione; 2) alle parti termine di giorni 20 per l'invio al C.T.U. di eventuali osservazioni delle parti; 3) al C.T.U. termine di ulteriori giorni 20 per il deposito dell'elaborato finale contenente risposta alle eventuali osservazioni, le osservazioni critiche dei CTP; trascrizione dell'ascolto del minore, se disposto; ogni documentazione ritualmente acquisita durante la CTU; documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite; supporti contenenti le audiovideo registrazioni -o le audio registrazioni- dei colloqui clinici e dell'ascolto del minore, le audio registrazioni dell'esame degli adulti, se disposta dal giudice, da depositare presso la cancelleria;

- liquida al C.T.U. l'acconto di euro 2000,00 che pone provvisoriamente a carico delle parti in solido;

8) riserva all'esito della ctu ogni provvedimento sulle richieste istruttorie delle parti;

9) rinvia la causa per esame c.t.u.al 17.3.26, disponendo la trattazione cartolare, con termine sino alle ore 8 del giorno di udienza per note scritte;

10) dispone trasmettersi al P.M. in sede per quanto di competenza il verbale di udienza del 30.9.25;

11) riserva all'esito delle risultanze della c.t.u. ogni provvedimento sulle richieste istruttorie delle parti;

12) fissa nuova udienza al 12.5.26, disponendo la trattazione cartolare, con termine sino alle ore 8 del giorno di udienza per note di trattazione scritta;

13) riserva la decisione al Collegio sullo status.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al competente Ufficiale di Stato Civile, al ctu [redacted] al curatore [redacted]

Roma, 6 ottobre 2025

Il G.D.

Dott.ssa Simona Rossi

